

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 18/12/2025

FATTO

Parte ricorrente agisce in relazione ad un contratto di cessione del quinto dello stipendio concluso in data 03/12/2019 ed estinto anticipatamente con decorrenza in data 30/04/2024 dopo il pagamento di 49 rate per ottenere la restituzione di oneri non maturati per complessivi € 2.141,46 (oltre interessi), quantificati come da conteggio in atti sulla base del criterio proporzionale *ratione temporis*, nonché

della commissione di estinzione anticipata, delle *“quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza”*, delle spese per assistenza difensivi e del costo di presentazione del ricorso.

L'intermediario in via preliminare chiede la sospensione del procedimento per la pendenza innanzi alla CGUE della questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48; nel merito chiede il rigetto del ricorso e l'accertamento della congruità dei rimborsi già effettuati in sede di estinzione anticipata per le seguenti ragioni:

- (i) il contratto sottoscritto e il modulo SECCI sono chiari nello stabilire che rimangono a carico della cliente le *“commissioni di attivazione”* e le *“provvigioni per l'intermediario del credito”* nonché l'imposta di bollo in quanto oneri che maturano interamente al momento della sottoscrizione del contratto;
- (ii) al momento dell'estinzione anticipata, è stato riconosciuto il rimborso di € 175,00 a titolo di rimborso commissioni di gestione non maturate ed € 130,20 a titolo di rimborsi costi incasso rate non maturati, considerando 70 rate residue, in quanto costi soggetti a maturazione nel corso della durata del finanziamento;
- (iii) le *“commissioni di attivazione”* hanno la stessa natura delle spese di istruttoria;
- (iv) i *“costi di intermediazione”* remunerano un'attività svolta da un soggetto terzo a cui il cliente *“si è liberamente e discrezionalmente rivolto”*; di conseguenza, l'intermediario non è il reale *accipiens* della commissione difettando quindi la legittimazione passiva rispetto alla richiesta avanzata dal cliente;
- (v) la ripetibilità dei costi ex art. 125-sexies TUB è condizionata dal fatto che tali costi siano dovuti dal cliente per ottenere il finanziamento: non sono costi dovuti quelli frutto di una libera scelta del cliente;
- (vi) quanto rimborsato è conforme alle Istruzioni e alle Disposizioni di cui alle norme primarie (art. 125-sexies TUB e art. 6 DPR 180/1950) e secondarie (Istruzioni della Banca d'Italia);
- (vii) la recente sentenza della Corte di Giustizia n. 555/2023, seppur resa con riferimento al credito immobiliare, ha confermato la non ripetibilità dei costi al pari della giurisprudenza di merito;
- (viii) sussiste il c.d. *“principio di legittimo affidamento”* che rappresenta l'interesse alla tutela di chi confida in una certa situazione che si è definita nella realtà giuridica;
- (ix) la commissione di estinzione anticipata è stata applicata correttamente, come da contratto e parte ricorrente non ha dimostrato che la stessa è priva di giustificazione.

DIRITTO

In via preliminare va esaminata l'istanza di sospensione dell'odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48, in relazione alla quale è stata prodotta l'ordinanza di rinvio del Giudice di Pace di Palermo del 12/10/2024, evidenza della trasmissione degli atti alla CGUE avvenuta in data 27/01/2025 e la documentazione comprovante l'avvenuto radicamento del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In proposito va osservato che se il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, un analogo obbligo non è previsto in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie. In particolare, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra il rinvio su questione pregiudiziale di cui si discute (cfr. in proposito, Collegio di Milano, decisione n. 4319/2025). Neppure è ipotizzabile un'ipotesi di litispendenza non solo perché non vi è comunanza di parti tra i due procedimenti (il presente e quello rimesso alla Corte di Giustizia), ma soprattutto perché le Disposizioni ABF, in caso di litispendenza non prevedono la sospensione del procedimento bensì l'inammissibilità del ricorso.

Venendo, dunque, al merito, premesso che il contratto di cui si controverte è stato sottoscritto in data 03/12/2019 e, pertanto, prima del 25 luglio 2021 (data dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21), vanno ricordati i pacifici i principi da applicare alla materia oggetto del contendere dopo

le significative evoluzioni registrate sia per effetto delle modifiche introdotte alla disciplina dettata dall'art. 125 *sexies* TUB (non applicabile, come detto, nella specie *ratione temporis*) sia per interventi giurisprudenziali.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità sollevata dal giudice del merito, ha dichiarato la illegittimità della disposizione rilevante in materia in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie applicabili, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*. Dunque, non può più dubitarsi che, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 125 *sexies* TUB, valga il principio di ripetibilità, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi i costi *up front*, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario nel 2019. Quanto al criterio di calcolo del non maturato, regolato solo *pro futuro* dall'art. 11 *octies*, comma 2, del D.L. n.73/2021, per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, come quello oggetto del contendere, è stato stabilito che deve aversi riguardo - in difetto di precise scelte negoziali - al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi, prescindendo, dunque, dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato. In sostanza le norme di riferimento sono le medesime che vigevano all'epoca in cui fu emessa la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, i cui principi vanno perciò ribaditi e applicati anche nel caso di specie.

Del pari pacifico è che sono retrocedibili *pro quota* anche le commissioni di intermediazione, rispetto alla quali non vi è alcuna carenza di legittimazione passiva dell'intermediario, le cui scelte organizzative nel senso di avvalersi di una rete di agenti o di mediatori non possono gravare sul cliente. In questa prospettiva "... *l'orientamento dei Collegi è nel senso di ritenere sussistente la legittimazione passiva in capo all'intermediario anche per i costi poi retrocessi ad altro soggetto*". (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 6852/23 del 04/07/2023: "*Al medesimo esito deve pervenirsi con riguardo alle commissioni corrisposte in favore della società di intermediazione intervenuta nella fase prodromica alla stipula del contratto concluso fuori sede; la circostanza che il prestito sia stato collocato, dietro corrispettivo, per il tramite di una società di intermediazione creditizia intervenuta nell'operazione di prestito, non muta infatti la titolarità del rapporto che permane esclusivamente in capo all'istituto erogante*") (così, tra le altre Collegio di Milano, decisione n. 12467/2023).

Venendo ai dati rilevanti ai fini del decidere, il contratto di cui si controverte è stato sottoscritto in data 03/12/2019 ed estinto anticipatamente al 30/04/2024, come risulta dal conteggio estintivo in atti, emesso dall'intermediario il 28/03/2024 e dalla liberatoria rilasciata dall'intermediario in data 04/09/2025. Il conteggio non indica, invece, il numero delle rate pagate, dato, questo, non è pacifico tra le parti: secondo l'intermediario 50 mentre parte ricorrente considera 49 rate corrisposte. In proposito osserva il Collegio che dal conteggio estintivo risulta un'incongruenza in quanto, da un lato, è riportata come decorrenza del prestito la data dell'1/04/2020, dall'altro si indica una rata insoluta del 3/2020 (e quindi anteriore alla decorrenza). Mentre questo ultimo elemento sembra coerente con il piano di ammortamento allegato al contratto (che inizia all'01/03/2020), dall'altro, è un dato di fatto che la risposta dell'intermediario al reclamo non contesta il numero di rate pagate (indicate in 49) e che i conteggi estintivi predisposti dall'intermediario riflettano questo dato. Dunque, il Collegio ritiene che la discrasia sopraindicata possa essere spiegata con il fatto che la ritardata decorrenza di un mese del piano concordata tra le parti ovvero influenzata dalla data di notifica della cessione (cfr. SECCI alla voce 'data di decorrenza del prestito') non sia stata recepita nei sistemi dell'intermediario così da ingenerare anche la segnalazione di un insoluto per marzo 2023. Dunque, nei conteggi di cui *infra*, verranno considerate come scadute 49 rate, calcolando le mensilità da aprile 2020 ad aprile 2024.

Il contratto e il SECCI specifica le condizioni economiche rilevanti nella specie - commissioni di attivazione, commissioni di gestione, provvigioni per l'intermediario del credito, costi per incassi rate - e gli effetti del rimborso anticipato, che per contratto non include commissioni di attivazione e provvigioni per l'agente in attività finanziaria, che ha sottoscritto il contratto ed il cui incarico risulta agli atti.

Alla luce delle disposizioni contrattuali e dei principi elaborati da questo Arbitro, le commissioni di attivazione e le provvigioni per l'intermediario del credito vanno qualificate come commissioni *upfront*, mentre sono per contratto costi *recurring* le commissioni di gestione e i costi per incasso rate. Ne consegue, in applicazione degli orientamenti consolidati applicati da questo Collegio che, in assenza di diversa pattuizione contrattuale, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della c.d. curva degli interessi, tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione, a parte ricorrente risultano dovuti gli importi come di seguito indicati, considerando, come detto, 49 rate scadute su 120:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 33,204.00	TAN	4.87%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	350.00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59.17%
Data di inizio del prestito	4/1/2020	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37.46%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione				1,092.00	Upfront	37.46%	409.04	0.00	409.04
Commissioni di gestione				300.00	Recurring	59.17%	177.50	175.00	2.50
Provvigioni per l'intermediario del credito				2,520.00	Upfront	37.46%	943.94	0.00	943.94
Costi per incasso rate				223.20	Recurring	59.17%	132.06	130.20	1.86
Totale				4,135.20					1,357.34

Sulla somma arrotondata di € 1.357,00 sono dovuti gli interessi legali dal giorno del reclamo al saldo. Quanto alle ulteriori domande proposte, se il rimborso delle spese di procedura consegue all'accoglimento, sia pure parziale, del ricorso e quindi sono dovute, non possono essere accolte le domande aventi ad oggetto:

(i) le spese legali, non sussistendo i presupposti di cui alla decisione n. 4580/2025 del Collegio di Coordinamento;

(ii) le *"quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute"*, non supportata da alcuna evidenza probatoria, il cui onere – secondo l'orientamento consolidato – non può che ricadere su parte ricorrente.

Neppure può trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere il rimborso dei "diritti di estinzione", pari a € 212,93, addebitati in sede di conteggio estintivo, di cui viene genericamente eccepita l'illegittimità per mancata allegazione del dettaglio dei costi *"eventualmente"* sostenuti senza formulare ulteriori contestazioni sul rispetto dei requisiti di cui all'art.125 *sexies* TUB. Rileva, in proposito il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5909/2020 secondo cui: *"La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."* Dunque, la domanda non può essere accolta.

Per completezza, si precisa comunque che nella specie:

(a) l'importo addebitato a titolo di penale per estinzione anticipata è pari all'1% del capitale residuo al momento dell'estinzione, a fronte di una durata residua superiore a un anno;

(b) in base a quanto disposto dall'art. 125 *sexies* TUB ai commi 2 e 3, nella versione in vigore alla data di estinzione del prestito, l'indennizzo per il rimborso anticipato non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente è pari o inferiore a € 10.000,00 e, nella specie, il capitale residuo al momento dell'estinzione anticipata era superiore a € 10.000,00, e tale dato resta invariato anche considerando la



detrazione di quanto dovuto per le commissioni non maturate oggetto del presente ricorso (come prescritto da Collegio di Coordinamento con decisione n. 11679/2021).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.357,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE